



La nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni

**IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175
ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
E CORRETTIVE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100, PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE IL 26 GIUGNO 2017**

**Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica**



A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale; **Giuseppe Campanile** – Ufficio Servizi pubblici locali, società e aziende partecipate; **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

INDICE

Premessa	4
Nota di lettura	7
Scadenziario adempimenti a carico dell'Ente locale	32
Scadenziario adempimenti a carico delle società partecipate	33
Delibera consiliare per la revisione straordinaria delle partecipazioni	35
Proposta di statuto srl <i>in house providing</i> a seguito della modifica del D.Lgs. n. 175/2016.....	47

PREMESSA

DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVO AL D.LGS. N. 175/2016 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”

A seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, **il Governo** ha adottato, nella seduta del **Consiglio dei Ministri del 17 febbraio ultimo scorso, in via preliminare**, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Nella seduta della Conferenza Unificata del 16 marzo – a seguito di un complesso lavoro istruttorio in cui l'Associazione ha difeso, da un lato le esigenze di semplificazione delle procedure in materia di acquisizione di partecipazione societarie e dall'altro l'opportunità di un intervento correttivo che consentisse alle società partecipate dai Comuni di concorrere nel mercato dei servizi di interesse economico generale – **è stata raggiunta l'Intesa** con cui l'ANCI ha ottenuto significativi correttivi migliorativi del decreto oltre a quanto già contenuto nel decreto correttivo già approvato in via preliminare dal Governo.

Si riportano di seguito, sinteticamente, i correttivi più importanti per gli Enti Locali ottenuti dall'Associazione:

- ✓ è stata specificatamente ammessa ***la possibilità per le società partecipate dai Comuni che non hanno bilanci in perdita e che producono servizi di interesse economico generale di partecipare alle gare anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, superando un divieto rinvenibile in un'interpretazione restrittiva dell'articolo 4, comma 1, e articolo 2, comma 1, lettera h***. Si tratta di un correttivo su cui l'Associazione ha insistito particolarmente in quanto molto importante e strategico per i futuri assetti del mercato concorrenziale dei servizi di interesse economico generale, mercato che dunque sarà “aperto” in tutto il territorio nazionale, anche alle società partecipate dagli Enti Locali in grado di competere e di procedere ad aggregazioni industriali. A seguito del parere espresso dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, che chiedeva l'introduzione di vincoli ulteriori alla possibilità per le società partecipate di concorrere alle gare, condizionando tale facoltà alla necessità che le

stesse avessero già ottenuto in precedenza un affidamento a seguito di una gara pubblica, l'ANCI ha evidenziato come tale condizione avrebbe snaturato il contenuto reale dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata, e, nella versione definitiva del provvedimento il Governo ha riconosciuto le ragioni dell'Associazione facendo salva l'applicazione dell'articolo 16 del d. lgs. n. 175/2016 nel comma 9bis dell'articolo 4.

- ✓ è stato fissato al **30 settembre 2017** il termine ultimo per l'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria;
- ✓ è stata notevolmente semplificata la procedura relativa alla costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie. In particolare, l'Associazione ha ottenuto ***l'abrogazione dell'obbligo di motivare la costituzione di una società a partecipazione pubblica con riguardo alla possibilità di destinazione alternativa*** delle risorse pubbliche impegnate. Inoltre, per quanto riguarda ***l'indizione obbligatoria di una preventiva consultazione pubblica per l'acquisizione di partecipazioni societarie, è stata rinviata agli enti locali la facoltà di stabilirne le relative modalità;***
- ✓ ***è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del piano straordinario di razionalizzazione: per il triennio 2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500.000 euro e non più di 1.000.000.*** La modifica è particolarmente importante per i Piccoli Comuni;
- ✓ ***è stata introdotta la competenza dell'Assemblea dei Soci e non più del MEF a decidere sul numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione,*** fermo restando il tetto di spesa;
- ✓ ***il divieto - fino al 30 giugno 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato per le società controllate dagli enti locali decorrerà soltanto dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*** che fisserà le modalità operative per la tenuta degli elenchi del personale in eccedenza a seguito delle operazioni di razionalizzazione;
- ✓ ***è stato fissato al 31 luglio 2017*** il termine per gli adeguamenti statutari delle società controllate e in house alle disposizioni in oggetto.

Infine, il **Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva il 9 giugno scorso il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100**, correttivo del Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017.

Il provvedimento è **in vigore dal 27 giugno 2017**.

NOTA DI LETTURA

D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 RECANTE

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA,

INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI CORRETTIVE RECAE DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100

Articolo 1

La disposizione definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Al netto di deroghe espresse però, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

È infine sancita (c. 5) l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto - solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme - alle società quotate in mercati regolamentati (come definite dall'articolo 2 del provvedimento, cioè società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche).

L'articolo 3 del Decreto correttivo integra l'art. 1, stabilendo che le disposizioni recate nel medesimo testo unico si applicano – oltre che alle società di cui sopra – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Il successivo articolo 4 del Decreto correttivo sopprime conseguentemente il richiamo alle società partecipate da società di capitali recato all'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSP.

Articolo 2

La disposizione reca le definizioni che informano l'intero provvedimento, necessarie per orientare l'applicazione della nuova disciplina.

Nella catalogazione delle “amministrazioni pubbliche”, (c. 1, lett. a)) si ritrovano i consorzi o le associazioni, per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., gli enti pubblici economici e le “autorità di sistema portuale”, termine sostituito dall’art. 4, c. 1, lett. a), Decreto correttivo, al fine di tener conto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali.

È importante evidenziare, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h)) che include espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico”, c. 1 lett. m), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall’amministrazione); “controllo analogo congiunto” (c. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all’art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; “società a partecipazione pubblica” (c. 1, lett. n) nonché di “partecipazione” (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco).

Sono inoltre definite “società *in house*” (c. 1, lett. o)) quelle sulle quali l’amministrazione o più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto.

Il Decreto correttivo (art. 4) integra la definizione del termine “società” di cui alla lett.l), ricomprendendovi anche gli organismi societari (ovvero quelli di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile) che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili; in questo modo le disposizioni del TUSP vengono esplicitamente estese anche alle società consortili disciplinate dall’art. 2615-ter, codice civile.

Lo stesso Decreto, inoltre, integra la lett. o) dell’art. 2 TUSP, nella definizione di società *in house* fa ora rinvio ai rigorosi limiti di partecipazione da parte di capitali privati ed al requisito della prevalenza dell’attività come precisato dall’articolo 16 dello stesso Testo Unico.

La lett. p) dell’art. 2, recante la definizione di “società quotate”, è riformulata dal Decreto correttivo al fine di tener conto di quanto previsto dall’art. 3 del medesimo provvedimento che modifica l’art. 1 del TUSP (vedasi sopra).

Articolo 3

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili (vedasi le integrazioni al precedente art. 2), per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

Articolo 4

La disposizione interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico - giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra -ambito.
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica - aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5

L'articolo disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, (c. 1) specifica che - eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative - la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica alla possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, ma non più - per effetto delle modifiche introdotte dall'art.6 del Decreto correttivo, richieste dall'Associazione - rispetto alla destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. In buona sostanza, occorre motivare la scelta in questione soltanto in base alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica - che per gli enti locali, in virtù delle integrazioni richieste ed ottenute dall'Associazione, è effettuata secondo modalità dagli stessi stabilite - ed è inviata, per fini conoscitivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) per l'esercizio delle rispettive competenze di legge.

Articolo 6

La disposizione interviene dettando alcuni principi relativi all'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico.

La norma prevede che le società a controllo pubblico, (c. 1) qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ed altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per ciascuna attività.

Le società a controllo pubblico, (c. 2) devono predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Il provvedimento (c. 3) prevede di valutare la possibilità, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici, fra cui si segnalano: regolamenti interni per garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale. Tali strumenti possono trovare adeguata evidenza integrando le disposizioni statutarie come indicato nella proposta allegata alle presenti note.

Ai sensi del comma 4, gli strumenti integrativi eventualmente adottati ovvero le motivazioni della mancata adozione (c. 5) sono indicati nella relazione annuale sul governo societario.

Articolo 7

È previsto (c. 1) che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale (DPCM, con specifica procedura, in caso di partecipazioni statali; provvedimento del competente organo della Regione, in caso di partecipazioni regionali; deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche) e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, contenga quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto. La deliberazione è redatta rispettando quanto previsto dall'art. 5, primo comma di cui sopra.

Tale procedura vale anche per le modifiche all'oggetto sociale limitatamente a quelle che determinano un cambiamento di attività sociale (modifiche oggetto sociale), la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Articolo 8

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all'acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio; pertanto, si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina comunque l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

Articolo 9

L'articolo regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, stabilendo che, per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

La norma dispone, al c. 5, in materia di patti parasociali, che la loro conclusione, modifica o scioglimento, è deliberata dall'ente competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto, e quindi con deliberazione consiliare adeguatamente motivata (cfr. art.5, c.1).

Non è prevista l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione, né per il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L'invalidità delle deliberazioni e l'esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

Il decreto introduce, invece, (c. 7) una disposizione sulla decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico, che può essere prevista dallo statuto. È sancito che tali atti siano efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione della loro adozione, salve le specifiche disposizioni del codice civile in materia di revoca dei sindaci delle società (art. 2400, secondo comma, c.c.).

La mancanza o invalidità dell'atto di nomina o di revoca (c. 8) determina la conseguente invalidità della presa d'atto della nomina o della revoca da parte della società.

Tali norme si applicano (c. 9) anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

In ultimo, il provvedimento fa salvi (c. 10) i poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Articolo 10

L'articolo disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. È previsto che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio comunale per i Comuni).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

Articolo 11

La disposizione in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico¹ è stata interessata da significative modifiche apportate dal Decreto correttivo (art. 7).

Al netto di ulteriori requisiti previsti dallo statuto (c. 1) e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 s.m.i.), i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispetto al quale, per effetto delle integrazioni ora apportate al TUSP, deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata nell'ambito dell'iter di adozione del decreto.

¹ L'art. 11, ai sensi dell'art. 2, non si applica alle società quotate ed a quelle non quotate che entro il 30.6.2016 avevano adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, per effetto dell'art. 26, c. 5, TUSP

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 s.m.i.) che vietano alle PP.AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

È disposto (c. 2) che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico. Il Decreto correttivo ha ora previsto che l'assemblea della singola società a controllo pubblico può decidere di derogare a tale principio, con delibera motivata (con "motivazioni rinforzate") in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Sussistendo dette condizioni l'assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di *governance* alternative (quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico). La disposizione prevede infine che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico) e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (ai sensi dell'articolo 15).

È altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Resta fermo che per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Il comma 6 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse.

Il decreto correttivo stabilisce che l'adozione di tale provvedimento, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, sia subordinato alla previa intesa in Conferenza Unificata.

È quindi previsto che ad ogni fascia verrà attribuito un limite massimo di remunerazione degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, quale trattamento annuo lordo onnicomprensivo che comunque non potrà comunque superare il limite di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Le società sono tenute a verificare il rispetto della succitata condizione mentre il provvedimento fa salvi eventuali norme o regolamenti che prevedono compensi inferiori.

Inoltre, l'articolato, c. 7, dispone che - nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale - restano in vigore le norme delle previgenti disposizioni in materia di limiti ai compensi degli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Tale norma, per gli enti locali, va però coordinata con le abrogazioni apportate al richiamato art. 4, c. 4, del dl 95/12 che salvaguardano solo il secondo periodo di tale disposizione.

È previsto poi (c. 8) che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (al contrario di quanto perseguito con il decreto *spending review* e successive modifiche). In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La norma (c. 14) prevede espressamente l'applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Il provvedimento inoltre (c. 9) individua anche alcuni elementi ai quali gli statuti delle società a controllo pubblico, devono essere conformati (vedasi proposta di statuto in allegato): attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salvo al Presidente se autorizzata dall'Assemblea; esclusione carica di Vicepresidente o sua previsione senza compensi aggiunti per specifiche situazioni; divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali nonché quello di istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

È altresì vietato corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall'articolo 2125 del codice civile.

Nelle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche (c. 11) non è possibile nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, tranne per l'attribuzione di deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero per particolari e comprovate competenze tecniche.

È disposto (c. 12) che coloro che hanno un rapporto di lavoro con le società a controllo pubblico, ed al contempo risultino componenti dell'organo di amministrazione, debbano essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della posizione contributiva, salvo rinuncia ai compensi a qualsiasi titolo previsti.

Le società a controllo pubblico (c. 13) limitano la costituzione di comitati o organi consultivi, ma se lo fanno la remunerazione dei componenti non può superare il 30% di quella prevista per gli organi amministrativi.

È prevista l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* (c. 15) della disciplina della *prorogatio* degli organi delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994); quindi gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti e indifferibili.

Infine, l'articolo (c. 16) prevede che le disposizioni in esame non trovano applicazione diretta per le società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica abbia una partecipazione superiore al 10% del capitale, l'Ente propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle succitate (limite numerico degli organi di amministrazione e dei relativi compensi, limiti verso i dipendenti, ulteriori previsioni statutarie limitative e divieto di corresponsioni di ulteriori indennità ai dirigenti).

Articolo 12

La disposizione prevede che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. È fatta salva invece la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*.

È precisato, inoltre, che il danno erariale è costituito dai danni, patrimoniali o non patrimoniali, subiti dagli enti partecipanti, nonché dai pregiudizi conseguenti alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei diritti di socio abbiano - con dolo o colpa grave - pregiudicato il valore della partecipazione.

La giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, come succitato, è quindi di competenza della Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica.

Articolo 13

L'articolo detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite in forma di società a responsabilità limitata.

È previsto che, per tali società, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sia titolare (in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dal codice civile, che invece attribuisce tale azione solo ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale) è legittimata a presentare denuncia al tribunale rispetto a gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori.

Articolo 14

La norma stabilisce espressamente (c. 1) che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all'amministrazione straordinaria - nonché prevede uno o più indicatori di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell'ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui *in primis* un piano di risanamento (c. 2), che l'organo amministrativo della società deve adottare.

L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico (c. 4) può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

A seguito delle precisazioni recate dal decreto correttivo è fatto quindi divieto (c. 5) alle amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari ed aperture di credito - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito), che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In deroga a quanto su esposto sono consentiti (c. 5) i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure siano previste in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti che preveda l'equilibrio finanziario entro 3 anni.

Inoltre, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta dell'amministrazione interessata, può comunque autorizzare i succitati interventi a sostegno delle società partecipate, nei casi in cui ciò sia necessario per salvaguardare la

continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infine è previsto (c. 6) che nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico affidataria diretta, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, se queste ultime gestiscono i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Articolo 15

L'articolo stabilisce, a seguito delle integrazioni disposte con il Decreto correttivo, che per l'individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico - da individuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale organismo (c. 2) fornisce orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del decreto in commento e sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (d.lgs. 333/2003 s.m.i. recante Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese), e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla separazione contabile e verificandone il rispetto. Inoltre, la struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando anche una banca dati già attiva, istituita, presso il medesimo Ministero (decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014).

Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica sono tenute ad inviare alla succitata struttura, oltre alle segnalazioni periodiche anche i bilanci, i programmi di valutazione del rischio aziendale ed eventuali altri documenti nonché i dati espressamente richiesti alle amministrazioni pubbliche e alle società a partecipazione pubblica.

Relativamente agli obblighi sanciti dal provvedimento (c. 5) i poteri ispettivi attribuiti dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prima limitati alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta - sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Articolo 16

La norma dispone (c. 1) che le società *in house* possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero – ai sensi della direttiva 2014/24/UE – se quest’ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società (parrebbe quindi limitarsi alla qualità di “finanziatore”).

Il comma 2 conferisce alle società *in house* la facoltà di prevedere alcune specifiche disposizioni, in deroga al codice civile, quali:

- per le società per azioni è possibile inserire negli statuti una clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di *governance* tradizionale (dell’articolo 2380-bis) e di amministrazione della società nel sistema di *governance* dualistico (dell’articolo 2409-novies);
- per le società a responsabilità limitata può essere prevista negli statuti, l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

Gli statuti delle società *in house* (c. 3) devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci.

Il decreto correttivo ha meglio precisato la possibilità di svolgere ulteriori attività (nel limite di un quinto del fatturato), stabilendo che può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle che costituiscono l’oggetto dei compiti effettuati in favore degli enti soci, fermo restando il vincolo di cui all’art. 4, c. 1, del Testo Unico.

Tale possibilità è comunque condizionata al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza dell’attività principale della società nel suo complesso.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del d. lgs. n. 175/2016.

Tale irregolarità (c. 5) può comunque essere sanata dalla società *in house* se:

- a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali con soggetti terzi, rinunciandovi;
- b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci. In quest’ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6

mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l'attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento.

Le società *in house* (c. 7) per l'acquisto di lavori, beni e servizi applicano il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 17

La disposizione contiene specifiche disposizioni sulle società a partecipazione mista pubblico-privata ed è stata interessata dalle modifiche apportate dal Decreto correttivo (art. 11).

L'articolo 17, c. 1, non limita più la sua applicazione alle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, ma estende ora il suo ambito alle "società a partecipazione mista pubblico locale" a prescindere dal loro oggetto sociale.

In tali società la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% del capitale e lo stesso deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione).

Il provvedimento dispone (c. 2) che il socio privato deve altresì possedere i requisiti di qualificazione generali, speciali e di carattere tecnico ed economico-finanziario nonché prevede che l'avviso pubblico rechi, in allegato, la bozza dello statuto, gli eventuali accordi parasociali, nonché tutti gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione, quale parte integrante.

La durata della partecipazione privata nella società, c. 3, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per cui è stata costituita e lo statuto regola lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Il provvedimento dispone, inoltre, (c. 4) che gli statuti delle società miste possono contenere specifiche previsioni:

- per le società per azioni clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di *governance* tradizionale (dell'articolo 2380-bis) e di amministrazione della società nel sistema di *governance* dualistico (dell'articolo 2409-novies), onde consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
- per le società per azioni la previsione dell'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, da assegnare al socio privato;

- per le società a responsabilità limitata può essere prevista l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, ed eliminare o limitare la competenza dei soci (deroga all'articolo 2479, primo comma, del codice civile);
- per tutte le società i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile, ma con non superiore alla durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

Al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, (c. 5) la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati ovvero essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

Importante evidenziare infine che l'articolato prevede (c. 6) che alle società miste che non sono organismi di diritto pubblico, costituite per realizzare lavori, opere o servizi non destinati all'allocazione concorrenziale sul mercato, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 – limitatamente alla realizzazione dell'opera o del servizio per cui sono state costituite – se: 1) il socio è stato scelto con gara; 2) il privato ha i requisiti del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'attività per cui è stata costituita la società; 3) la società realizza direttamente l'opera o il servizio per più del 70% del relativo importo.

Articolo 18

La disposizione prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari.

La delibera adottata secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1, TUSP, deve prevedere uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata ed essere motivata ai sensi dell'art. 5, c. 1, anche avuta ragione di tale programma. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

Articolo 19

La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Le società a controllo pubblico (c. 2) stabiliscono con propri provvedimenti - da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al d.lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e

imparzialità e dei principi normativi validi per le P.A. Pare importante evidenziare che se tali provvedimenti non sono adottati, allora trovano applicazione diretta le norme dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 s.m.i..

La norma sancisce che (c. 4) ai fini retributivi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2126 c.c. - la mancanza dei provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

È previsto che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, c. 5, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate anche mediante contenimento degli oneri contrattuali, le assunzioni di personale o di eventuali divieti o limitazioni in tal senso.

Nel determinare tali obiettivi, per effetto dell'art. 12 del Decreto correttivo, deve essere tenuto conto anche del settore in cui ciascun soggetto opera, riproducendo così il contenuto della disposizione di cui al comma 2-bis, art. 18, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 12-bis, del d.l. n. 66/2014.

Le società a controllo pubblico (c. 6) devono garantire il concreto perseguimento dei succitati obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I succitati provvedimenti e contratti (riduzione spese e contenimento oneri contrattuali), (c. 7) devono essere pubblicati sui siti istituzionale della società e dell'amministrazione socia, pena le specifiche sanzioni sanzionate di cui al d.lgs. n. 33/2013.

La norma dispone che (c. 8) prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità.

Il Decreto correttivo, accogliendo quanto contenuto nell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata, prevede che la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557- quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006. In tal senso è precisato che tale irrilevanza è condizionata all'adeguata dimostrazione da parte dell'Ente, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni sono state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001 (introdotti dal 2009 per effetto del D.Lgs. n. 69/2009), ed in particolare che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione, è stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
 - b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
 - c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
 - d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento è stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
- È infine previsto (c. 9) che le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate previste dalla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) trovano applicazione “fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 25, c. 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”, come stabilito dall’art. 12 del Decreto correttivo.

Articolo 20

La norma stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti

anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Articolo 21

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo - nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione².

Con l'adozione di regime di contabilità economico-patrimoniale le P.A. adeguano il valore della partecipazione nel corso dell'esercizio successivo per un importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società ove il risultato negativo non sia ripianato subito.

Per le società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (per coerenza si sarebbero dovuti richiamare i SIEG a rete locali) per risultato di esercizio si intende la differenza fra valori e costo della produzione.

L'importo è reso disponibile nel caso in cui sia ripianata la perdita ovvero di ripiano totale o parziale della perdita, l'importo del fondo è reso disponibile agli enti partecipanti proporzionalmente alla quota di partecipazione.

Il Decreto correttivo, introducendo il comma 3-bis, ha precisato che le PA locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalle società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione UE in tema di aiuti di Stato.

² In sede di prima applicazione ed in presenza della contabilità finanziaria (c. 2) sono previste specifiche percentuali di accantonamento per gli anni 2015, 2016, 2017 analoghe a quelle già contenute nella legge di stabilità 2014.

L'articolato riprende inoltre le previgenti misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30% di quanto percepito. Il conseguimento di un risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Tali previsioni non si applicano se il risultato economico negativo è coerente con un piano di risanamento approvato dall'ente.

Articolo 22

La norma prevede espressamente che le società a controllo pubblico, in materia di trasparenza amministrativa, devono applicare le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si considerino al riguardo le apposite Linee Guida Anac.

Articolo 23

La disposizione sancisce l'applicazione espressa delle disposizioni del decreto in commento anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Articolo 24

L'articolo disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

Nello specifico, gli enti - tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo - per le partecipazioni che:

- non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, modificato come sopra indicato;
- non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico, modificato come sopra indicato;
- siano oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, modificato come sopra indicato;

ne dispongono l'alienazione ovvero la loro razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione.

Entro il nuovo termine del 30 settembre 2017 fissato dal Decreto correttivo, dunque, ogni amministrazione pubblica adotta una delibera consiliare con la quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data

di entrata in vigore del Testo Unico) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile. È importante evidenziare che il Decreto correttivo ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. art. 21).

In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione.

Il comma 7 dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni.

Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

Resta fermo quanto stabilito dal comma 9, per il quale, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda.

Articolo 25

La disposizione affronta la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico.

È previsto che tali società, entro il termine fissato dal Decreto correttivo del **30 settembre 2017**, effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, il cui elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale.

La Regione forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti agevolando processi di mobilità e trasmette, gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

La norma dispone che fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali. Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo tale divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, ai sensi del medesimo art. 25, c. 1, sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni; conseguentemente nelle more le società partecipate possono avviare e concludere procedure assunzionali, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite dalla vigente legislazione.

Invero, appare utile rilevare che la Relazione illustrativa di accompagnamento al Decreto correttivo specifica che l'art. 16 di tale norma "*chiarisce, infine, un dubbio interpretativo circa l'applicazione del divieto di nuove assunzioni*".

Pertanto, appare possibile sostenere che la norma in questione possa avere natura interpretativa, con ogni conseguenza sugli effetti derivanti da assunzioni a tempo indeterminato effettuate in violazione del precedente divieto.

L'articolo in questione non si applica alle società miste a prevalente capitale privato che gestiscono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo.

Per effetto del Decreto correttivo l'intero articolo 25 (nonché gli articoli 17 e 19) non si applica, altresì, alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale ex art. 9-bis, D.Lgs. n. 502/1992, ossia delle società in cui si realizza la collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati.

Articolo 26

La disposizione reca la disciplina transitoria incidendo su diversi aspetti, inclusi gli adeguamenti statutari alle norme del Testo Unico.

Le società a controllo pubblico già costituite sono quindi chiamate ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del Testo Unico entro il nuovo termine del 31 luglio 2017, come indicato dal Decreto correttivo. Entro lo stesso termine del 31 luglio 2017 tutte le società

a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'art. 11, c. 8, del Testo Unico.

Resta invece fermo il termine per l'adeguamento degli statuti delle società miste già fissato al 31 dicembre 2017.

Inoltre, si prevede che l'articolo 4 del decreto non si applichi alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto dello Stato, nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (Decreto correttivo, art. 15). Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

È previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23 marzo 2018 (comma 4, come modificato dal Decreto correttivo), il Testo Unico non si applica alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione.

Il Testo Unico non trova applicazione, inoltre, per le società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei Conti entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il Decreto correttivo, infine, introduce i commi 12-bis e 12-ter, stabilendo:

- l'esclusione dall'applicazione del Testo Unico per le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché per la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 (art. 26, comma 12-bis);
- per le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitarie previste dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca, di fissare a 5 anni dopo la loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ossia la loro analisi ed eventuale razionalizzazione.

Articolo 27

La disposizione contiene norme di coordinamento con la legislazione vigente e modifica le disposizioni del D.L. n.112/2008 e s.m.i., relativamente alle limitazioni in materia di personale e relativi oneri, nonché della legge n.147/2013, rispetto alla procedura di

accantonamento e di liquidazione obbligatoria per disavanzo, limitandone la portata alle aziende speciali ed alle istituzioni. Come detto, per le società partecipate tale disciplina è contenuta nell'articolo 21 del decreto.

Il Decreto correttivo precisa che resta fermo quanto stabilito dall'art. 3-bis, c. 2-bis, D.L. n. 138/2011, in materia di subentro nella gestione dei SIEG.

Lo stesso Decreto coordina la definizione di società in controllo pubblico considerata dal D.Lgs. n. 33/2013, con quella recata dal Testo Unico, ed esclude dalla normativa in materia di trasparenza le società quotate nonché le società dalle stesse partecipate, salvo che queste non risultino, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Articolo 28

L'articolo 28 abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la *ratio* attuale.

In merito a ciò è importante segnalare, tra le altre, l'abrogazione:

- di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall'articolo 4 del provvedimento;
- dei limiti numerici di composizione nonché limiti ai compensi, dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, di cui alle legge n. 296/2006 s.m.i., (Finanziaria 2007), regolati dall'articolo 11 decreto;
- dei commi dell'articolo 18 del dl n. 112/20008 s.m.i. - fermo restando la norma sul principio di riduzione dei costi con le specifiche ivi contenute - inerenti il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi per le società partecipate, disciplinati ora dall'articolo 19 decreto;
- parziale dell'articolo 4 del dl n. 95/2012 s.m.i., c.d. *spending review*, relativamente ad alcuni periodi dei commi 4 e 5, in materia di limiti alla composizione dei CdA e compensi degli amministratori delle società. Resta in vigore la parte inerente il contenimento del costo complessivo dei consigli di amministrazione entro l'80% di quello complessivamente sostenuto nel 2013.

Allegato A

Infine, il Decreto correttivo dispone la sostituzione dell'Allegato A al Testo unico, inerente le società alle quali non è applicabile l'art. 4 del TUSP.

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE LOCALE

Data	Adempimento	Riferimento
23.09.2016	Entrata in vigore D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica.	T.U.S.P. 19 agosto 2016 n.175
31.07.2017	Approvazione delibera consiliare per adeguamento statutario delle società a controllo pubblico	Art. 26 T.U.S.P., e Art.17, c.1, Decreto correttivo
Entro il 30.09.2017	Approvazione delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni).	Art. 24, c.1, T.U.S.P. e Art.15 Decreto correttivo
Dal 1° ottobre 2017 (a seguito approvazione delibera di ricognizione)	Trasmissione esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate.	Art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo; art.17, D.L. n.90/2014
Dal 1° ottobre 2017 (a seguito approvazione delibera di ricognizione)	Trasmissione provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	Art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo
Dall'1.9.2018 (ossia entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni)	Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione, di cui sopra.	Art. 24, c.4, T.U.S.P
31.12.2018 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018	Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.	Art. 26, c.11, T.U.S.P

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100/2017

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Data	Adempimento	Società interessate
Entro il 31.07.2017	Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P – Procedere alla convocazione dell’assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1, T.U. e Art. 17, c.1, Decreto correttivo).	Società a controllo pubblico
Entro il 31.07.2017	Adeguamento alle disposizioni dell’art.11 c.8, T.U.S.P. concernenti: il divieto dei dipendenti della P.A. controllante o vigilante di essere amministratori; la omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di società controllanti che siano anche amministratori di società controllate (cfr. art. 26, c.10, T.U. e Art. 17, c.1, Decreto correttivo).	Società a controllo pubblico
Entro il 23.09.2017	Cancellazione d’ufficio dal registro imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d’esercizio ovvero non hanno effettuato atti di gestione; entro 60 gg. dall’avvio del procedimento gli amministratori o liquidatori della società hanno la possibilità di presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività corredata da apposita e motivata delibera dell’Ente locale (cfr. art.20, c.9).	Società a controllo pubblico
Dal 23.09.2017	Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art.26, c.5 e Art. 17, c.1 Decreto correttivo), a meno che il processo di quotazione non si sia concluso nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo.	Società partecipate che entro il 30.06.2016 hanno adottato atti per l’emissione di strumenti finanziari quotati (comunicati alla Corte dei conti entro il 22.11.2016).
Entro il 30.09.2017	Ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. Trasmissione dell’elenco del personale eccedente alla Regione (cfr. art.25, c.1, e Art. 16, Decreto correttivo).	Società a controllo pubblico
Dal 1° ottobre 2017 (a seguito a mancata adozione)	Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo alienazione, la quota è liquidata in denaro;	Società partecipate

delibera di ricognizione)	sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo).	
31.12.2017	Adeguamento statuti delle società miste, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, e 26, c.1. del T.U.S.P.	Società miste
Dal 23.03.2018	Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art. 26, c. 4 e art. 17, c. 1 Decreto correttivo).	Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti
30.03.2018	Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (cfr. art. 25, c. 3)	Società a controllo pubblico
30.04.2018 (od altra data stabilita per l'approvazione del bilancio di esercizio)	Relazione da parte dell'organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c. 3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c. 4).	Società a controllo pubblico
Dal 1° ottobre 2018 (ossia entro un anno dalla ricognizione, a seguito della eventuale mancata alienazione)	Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la quota è liquidata in denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo).	Società partecipate

Comune di ____
Il Consiglio Comunale

Delibera n. ____ - Seduta del _____

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

(eventuale) VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con _____ per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni *(eventuale ...)* secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

– società _____, per: _____;
(da coordinare con le motivazioni eventualmente indicate nell'Allegato A)

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute (eventuale) e da alienare,

(eventuale) espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

ovvero così riassumibili: società _____: _____;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

– nella società _____: _____,
(quote/azioni oggetto dell'alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altre criteri),

per le seguenti motivazioni: _____;

(eventuale) RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. –

fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

– società _____,

per le motivazioni analiticamente espresse nella Relazione Tecnica predisposta dai competenti servizi ed uffici comunali ed allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

ovvero per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili:

_____;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

(eventuale) PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

(eventuale) TENUTO CONTO che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'Ente siata stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con _____, ed i risultati dallo stesso ottenuti: _____, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio _____ in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti _____ ;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– società _____, alle seguenti condizioni: _____
(quote/azioni oggetto di alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita);

(eventuale) **III.** di alienare le seguenti partecipazioni mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c. 2, T.U.S.P.: società _____; alle seguenti condizioni: _____
(quote/azioni oggetto dell'alienazione, altri criteri particolari).

(eventuale) **IV.** di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

- società _____, che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione entro il _____;

- società _____, che siano poste in liquidazione entro il _____;

- società _____, che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità ad un piano di razionalizzazione predisposto entro il _____;

ovvero

(eventuale) **di individuare nell'allegato A** le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

V. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione *(con le seguenti modalità)* _____;

(eventuale) **VII.** di autorizzare il Dirigente/Responsabile del Servizio _____ alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società _____, in conformità ai criteri sopra indicati;

(eventuale, per le sole partecipazioni indirette) **VIII.** che agli amministratori della società _____ *(capogruppo direttamente partecipata dal Comune)* ed ai rappresentanti del Comune in essa, detentrici della partecipazione nella società _____ *(partecipata indiretta oggetto di cessione)*, sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;

IX. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

X. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

XI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

XII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Allegato A

Per ciascuna società partecipata indicare:

- dati identificativi;
 - oggetto sociale;
 - tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata ovvero con delibera di quotazione ex art.26, c.4, T.U.S.P. ovvero con atto di emissione di strumenti finanziari ex art. 26, c.5, T.U.S.P.); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
 - n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore partecipazione rispetto patrimonio netto della società;
 - n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
 - motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, T.U.S.P.;
 - analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.;
 - motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
 - *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)* per ciascuna partecipazione da alienare, indicare le correlate motivazioni;
 - *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)* per ciascuna partecipazione da razionalizzare, aggregare e mettere in liquidazione, indicare le correlate motivazioni e le modalità dei rispettivi procedimenti;
 - altro ritenuto rilevante ai fini della ricognizione di quanto conseguente.
- *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)*

Relazione tecnica contenente analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute *(eventuale)* e da alienare

**PROPOSTA DI STATUTO SRL IN *HOUSE PROVIDING* A SEGUITO DELLA MODIFICA
DEL D.LGS. N. 175/2016**

È di seguito proposto uno schema base di statuto per società a responsabilità limitata *in house providing*, che tiene conto delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

La proposta vuole costituire uno strumento operativo a supporto degli enti e degli operatori locali, senza cioè voler costituire un orientamento od indirizzo associativo. Le amministrazioni potranno quindi autonomamente valutare la proposta e cogliere, ove ritenuto, gli elementi d'interesse della stessa.

Disposizioni statutarie srl <i>in house providing</i> riviste a seguito modifica D.Lgs. n.175/2016	
PROPOSTA STATUTO BASE	PROPOSTE DISPOSIZIONI ALTERNATIVE
TITOLO I	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI	
OGGETTO	
Art. 1 - Costituzione e denominazione.	
Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci, ed in particolare _____, è costituita una Società a responsabilità limitata denominata ABC s.r.l.	
Art. 2 - Sede.	
La Società ha sede legale in _____. La Società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
Art. 3 - Durata.	
La Società ha durata fino al _____ e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.	
Art. 4	
Possono essere soci della Società ABC s.r.l. i Comuni _____ ed altri Enti pubblici. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.	
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.	
Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.	
Art. 5 - Oggetto SOCIETA' STRUMENTALE	Art. 5 - Oggetto SOCIETA' IH HOUSE PROVING
1. La Società ha per oggetto la produzione di	1. La Società ha per oggetto l'attività di

beni ovvero l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentali all'ente od agli enti partecipanti od allo svolgimento delle loro funzioni, attraverso:	produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti, ed in particolare:
- servizi ____;	a) la produzione del servizio di interesse generale ____
- attività ____;	b) la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica ____
	c) ____ (altre attività nel rispetto del vincolo dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n.175/2016).
I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.	I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.
Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.	Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
2. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.	2. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci. (eventuale) I servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011, di cui al precedente comma 1, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti	3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati

pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	alla stessa dagli Enti pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
TITOLO II	
CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI	
Art. 6 - Il capitale	
Il capitale della Società è di Euro ____ ed è suddiviso in quote come per legge.	
Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista dal Codice Civile.	
Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società.	
Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.	
Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.	
TITOLO III	
GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
Art. 8 - Organi	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea;	
b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;	
c) l'Organo di controllo - Sindaco unico o Collegio sindacale	

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.	
TITOLO IV	
L'ASSEMBLEA	
Art. 9 - Assemblea.	
L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.	
Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.	
L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:	
- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;	
oppure	
- telefax o messaggio di posta elettronica PEC inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci.	
Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.	
L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.	
L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.	
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.	
Art. 10 - Assemblee in seconda convocazione.	
Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.	
Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.	

Art. 11 – Rappresentanza in Assemblea.	
Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.	
Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.	
Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante semplice delega.	
La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.	
Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea.	
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza dei presenti.	
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.	
L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.	
Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea	
L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo	

del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.	
Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti:	
a) costituzione di nuove società;	
b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;	
c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;	
d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;	
e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.	
All'Assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, c.3, nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo.	
L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.	
TITOLO V	
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
Art. 14 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.	
La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.	
L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.	
Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.	
La nomina dell'Amministratore Unico o del	

<p>Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il ___ % del capitale sociale; in seconda convocazione si applica il precedente art.10.</p>	
<p>Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p>	
<p>E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.</p>	
<p>L'Amministratore unico od il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p>	
<p>L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.</p>	
<p>La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.</p>	
<p>Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.</p>	
<p>Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.</p>	
<p>Art. 15 - Poteri dell'Organo di</p>	

amministrazione.	
Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.	
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.	
Art. 16 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni	
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, di solito nella sede legale della Società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.	
Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.	
Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.	
Art. 17 - Compenso dell'Organo di amministrazione	
Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.	
TITOLO VI	
L'ORGANO DI CONTROLLO	

Art. 18 - Nomina e composizione dell'Organo di controllo - Sindaco unico o Collegio sindacale	
L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.	
Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.	
<i>(eventuale)</i> Il Sindaco unico - Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.	
Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.	
Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.	
L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.	
Art. 19 - Requisiti degli amministratori e dei sindaci	
Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.	
TITOLO VII	
BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO	
Art. 20 - Il bilancio	

<p>L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.</p>	
<p>La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.</p>	
<p>L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.</p>	
<p>Art. 21 - Relazione previsionale annuale</p>	
<p>L'Organo amministrativo entro il _____ di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art.5; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.</p>	
<p>L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il _____ dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.</p>	

L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.	
Art.22 - Relazione semestrale ai soci	
L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.	
La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.	
Inoltre, l'Organo amministrativo entro il _____ trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.	
Art. 23 - Controllo analogo	
Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:	
a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 14 per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;	
b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 21, da parte dell'Assemblea dei soci;	
c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art.22;	
d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 13;	

<p>e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art.5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.</p>	
<p>Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.</p>	
<p>Art. 24 - Relazione sul governo societario (vedi articolo 6 del Testo Unico Società Partecipate)</p>	<p><i>In alternativa nessuna previsione statutaria in merito alla Relazione sul governo societario</i></p>
<p>La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:</p> <p>a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;</p>	
<p>b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;</p>	
<p>c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;</p>	
<p>d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.</p>	

La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art.20, per la sua approvazione.	
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 25 - Scioglimento	
Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.	
L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.	
Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.	
TITOLO IX	
NORME FINALI	
Art. 25- Norme finali	
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi soci saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, eletti nelle forme sancite dal Codice di procedura civile.	
Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di rito.	